

CONTRATTO DI PROGRAMMA

L'anno duemiladodici il giorno 26 ottobre, nella sede dell'Ente Nazionale dell'Aviazione Civile

tra

L'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile, C.F. 97158180584, in seguito denominato per brevità "ENAC", rappresentato, ai fini del presente Atto, dal Direttore Generale Alessio Quaranta domiciliato per la carica presso la sede del predetto Ente, in Roma, Viale del Castro Pretorio n. 118, in virtù dei poteri ad esso conferiti dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione n. 39/2012 del 19.10.2012

e

la Società SAVE S.p.A. in seguito denominata per brevità "Società" o "SAVE", con sede legale in Venezia Tessera, Viale Galileo Galilei 30/1, Capitale Sociale di Euro 35.971.000,00 iscritta al Registro delle Imprese di Venezia, C.F. e P. IVA 02193960271, rappresentata dal dr. Enrico Marchi nella sua qualità di Presidente, domiciliato per la carica presso la sede della società, in virtù dei poteri ad esso conferiti dal Consiglio di Amministrazione come risulta da verbale del 15 maggio 2012, denominate congiuntamente "Parti"

VISTI

- il codice della navigazione, parte aeronautica, come modificato in base alla legge delega 9 novembre 2004, n. 265, dal D.lgs. 9 maggio 2005, n. 96, e dal D.lgs. 15 marzo 2006, n. 151;
- il D.lgs. 25 luglio 1997, n. 250, che ha istituito l'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile;
- il D.P.R. 2 luglio 2004, n. 184, recante "*riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti*";
- il D.P.C.M. 5 luglio 2006, di attuazione dell'art. 1, comma 10, del D.L. 181/2006 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2006, n. 233 che ha ridefinito le attribuzioni del Ministero delle infrastrutture e del Ministero dei trasporti;
- l'articolo 10, comma 13, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e l'articolo 1 del D.L. 28 giugno 1995, n. 251, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 1995, n. 351, come modificato dall'art. 2, comma 188, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 che hanno introdotto nuove regole in materia di gestione degli aeroporti e di realizzazione delle relative infrastrutture;
- il D.M. 12 novembre 1997, n. 521, di attuazione dell'art. 10, comma 13, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, recante il regolamento in materia di concessioni di gestione aeroportuale e, in particolare, l'art.17, comma 2 del medesimo che, relativamente alle Convenzioni di gestione totale già affidate in base a legge speciale, subordina l'applicazione del regolamento alla sua compatibilità "con i regimi giuridici vigenti salvaguardando i singoli diritti patrimoniali";
- la legge 5 maggio 1976, n. 324, recante norme in materia di diritti per l'uso degli aeroporti aperti al traffico aereo civile;

- il D.L. 28 febbraio 1974, n. 47, convertito con modificazioni dalla legge 16 aprile 1974, n. 117, che ha istituito una tassa di imbarco e sbarco sulle merci trasportate per via aerea;
- l'art. 5 del D.L. 18 gennaio 1992, n. 9, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 1992, n. 217, recante norme per l'affidamento in concessione dei servizi di sicurezza per il cui espletamento non è richiesto l'esercizio di pubbliche potestà o l'impiego di appartenenti alle forze di polizia;
- il D.M. 29 gennaio 1999, n. 85, di attuazione dell'art. 5 del D.L. 18 gennaio 1992, n. 9 sopra citato;
- il Regolamento (CE) 2320/2002 del 16 dicembre 2002, che ha introdotto, a decorrere dal 1° gennaio 2003, l'obbligo dell'espletamento dei controlli di sicurezza sul 100% dei bagagli da stiva;
- la legge 26 ottobre 1995, n. 447, recante norme sul contenimento e l'abbattimento dell'inquinamento acustico ed il D.M. 31 ottobre 1997, che ha disciplinato le metodologie per la misurazione del rumore aeroportuale;
- il D.P.R. 11 dicembre 1997, n. 496, recante norme per la riduzione dell'inquinamento acustico prodotto dagli aeromobili civili;
- la legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.ii., recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di accesso ai documenti amministrativi;
- la legge 10 ottobre 1990, n. 287, recante norme per la tutela della concorrenza e del mercato;
- la Direttiva P.C.M. 27 gennaio 1994, recante principi sull'erogazione dei servizi di pubblica utilità;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481, che ha introdotto norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità;
- la delibera CIPE 24 aprile 1996, recante "Linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilità";
- il D.P.C.M. 30 dicembre 1998, recante "Schema generale di riferimento per la predisposizione della carta dei servizi pubblici del settore dei trasporti";
- il D.lgs. 13 gennaio 1999, n. 18, emanato in attuazione della Direttiva 96/67/Ce che ha liberalizzato l'accesso al mercato dei servizi di assistenza a terra negli aeroporti della Comunità;
- il D.L. 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, che ha introdotto nuove norme in materia di tariffazione dei servizi aeroportuali offerti in regime di esclusiva;
- la Comunicazione della Commissione UE 9 dicembre 2005/C-312-01 recante "Orientamenti comunitari concernenti il finanziamento degli aeroporti e gli aiuti pubblici di avviamento concessi alle compagnie aeree operanti su aeroporti regionali";
- il Regolamento (CE) 1107/2006 del 5 luglio 2006, relativo ai diritti delle persone con disabilità e delle persone a mobilità ridotta nel trasporto aereo;
- la circolare ENAC APT 21 del 30.01.2006 in materia di progettazione e di manutenzione;
- la legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) che all'art. 1, comma 258, ha disposto l'aumento del canone annuo per l'uso dei beni del demanio dovuto dalle società di gestione totale e parziale aeroportuale ed all'art. 1, comma 1328, ha istituito un apposito fondo, alimentato dalle società di gestione aeroportuale, per la contribuzione al servizio antincendi negli aeroporti;
- la Delibera adottata dal CIPE il 15 giugno 2007, n. 38, come modificata con successiva Delibera del 27 marzo 2008, n. 51, con cui è stata abrogata la Delibera CIPE 4 agosto 2000, n.86 ed è stato espresso parere favorevole alla "Direttiva in materia di regolazione tariffaria dei servizi aeroportuali offerti in regime di esclusiva" proposta dal Ministero dei trasporti di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze (d'ora in poi, "**Direttiva**");

- le "Linee guida applicative della Direttiva in materia di regolazione tariffaria dei servizi aeroportuali offerti in regime di esclusiva" (d'ora in poi, "**Linee Guida**") elaborate dall'ENAC ed approvate dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con decreto interministeriale del 10.12.2008, previo parere NARS del 19/12/2007;
- l'art. 17, comma 34-bis, del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, in Legge 3 agosto 2009, n. 102 e successivamente modificato dall'art. 42 del decreto legge n. 78/2010, convertito con Legge 30 luglio 2010 n. 122, che autorizza l'ENAC a stipulare, per i sistemi aeroportuali di rilevanza nazionale aventi un traffico superiore agli otto milioni di passeggeri annui, contratti di programma in deroga, alla vigente normativa in materia, introducendo sistemi di tariffazione pluriennali con modalità di aggiornamento valide per la intera durata del rapporto;
- il "Documento Tecnico di Regolazione Tariffaria", elaborato dall'ENAC per dare attuazione alle previsioni del D.L. n. 78/2009 e ss.ii., che definisce, per l'aeroporto di Venezia, sistemi di tariffazione pluriennale e modalità di aggiornamento valide per l'intera durata del rapporto ENAC-SAVE, approvato dal Consiglio di Amministrazione dell'ENAC nella seduta del 18 luglio 2011 con delibera n.37/2011;
- l'art. 21-bis del D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, convertito con legge 28 febbraio 2008, n. 31, recante "Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria" (cd. Decreto milleproroghe), come modificato dall'art. 5, comma 6, del D.L. 30 dicembre 2009, n. 194, convertito con L. 26 febbraio 2010, n. 25, modificato dal D.L. 29 dicembre 2010, n. 225 e da ultimo dal DPCM 25 marzo 2011 ;
- l'art. 2, comma 200, della L. 23 dicembre 2009 n.191, come modificato dall'art. 47, comma 3-ter, del D.L. 31 maggio 2010, n.78 convertito con L. 30 luglio 2010, n. 122 che, nelle more della stipula dei contratti di programma di cui al citato articolo 17, comma 34-bis, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, autorizza un'anticipazione tariffaria dei diritti aeroportuali per l'imbarco di passeggeri in voli all'interno e all'esterno del territorio dell'Unione europea con riguardo anche ai sistemi aeroportuali unitariamente considerati;
- Visto il D.L. n. 5 del 9 febbraio 2012, convertito in legge il 4 aprile 2012, n. 35 articolo 22, comma 2.

CONSIDERATO

- che, ai sensi dell'art. 704, comma 4, del Codice della navigazione e dell'art. 7, comma 3, del D.M. 521/1997, l'affidamento in concessione delle gestioni aeroportuali totali è subordinato alla sottoscrizione della convenzione e del contratto di programma;
- che, ai sensi del sopra citato art. 704 del Codice della navigazione l'ENAC è il soggetto pubblico competente alla stipula del contratto di programma con il gestore aeroportuale;
- che la legge 24 dicembre 1986 n. 938, art. 1, comma 1, ha previsto che con apposito decreto interministeriale l'esercizio dell'Aeroporto di Venezia sia affidato in concessione per la durata di trenta anni ad apposita società per azioni;
- che in data 25 febbraio 1987 è stata costituita, in conformità all'art. 1 della legge 938/1986, la società per azioni "Aeroporto di Venezia Marco Polo S.p.A. (SAVE)", ora SAVE S.p.A.;
- che con decreto del Ministero dei Trasporti di concerto con il Ministero del Tesoro n. 128/14 del 20 marzo 1987 è stato affidato, in regime di concessione, alla Società per la durata di trenta anni, a decorrere dal 22 marzo 1987, l'esercizio dell'Aeroporto di Venezia Tessera;
- che con decreto del Ministero dei Trasporti n. 473-T del 26 giugno 1992 è stato formalizzato il sistema

B

[Handwritten signature]

aeroportuale costituito dagli aeroporti di Venezia Tessera e Treviso;

- che, in conformità all'art. 1, comma 1, della richiamata legge 938/1986, che stabilisce che "la concessione è disciplinata da apposita convenzione", è stata stipulata in data 19 luglio 2001 la convenzione tra SAVE ed ENAC (n. 6743, serie 3) con scadenza 10 marzo 2027;
- che successivamente, con atto aggiuntivo sottoscritto tra SAVE ed ENAC in data 23 marzo 2005, è stata estesa fino al 21 marzo 2041 la durata dell'affidamento alla SAVE della gestione totale dell'Aeroporto di Venezia;
- che, ai sensi del D.Lgs. 18/1999, la Società ha provveduto nel corso del 2002 a liberalizzare le attività di handling presso lo scalo di Venezia;
- che con provvedimento ENAC prot. n. 0045528/ENAC/ESA del 14 maggio 2010, è stato limitato l'accesso, ai sensi dell'art. 4 del D. Lgs. 18/1999, dei prestatori di servizi di assistenza a terra operanti presso l'Aeroporto di Venezia, per alcune categorie di servizi;
- che la Società, dal 25 maggio 2005 è quotata sul segmento ordinario MTA (Mercato Telematico azionario) organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.;
- che la Società, conformemente a quanto previsto dal Regolamento ENAC "Per la costruzione e l'esercizio degli aeroporti", ha conseguito la certificazione dell'Aeroporto di Venezia in data 30 maggio 2004;
- che, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del D.L. 237/2004, convertito con modificazioni dalla legge 265/2004, con ordinanza n. 45 della Direzione Aeroportuale di Venezia del 30 settembre 2002, è stato adottato il Regolamento di Scalo per l'Aeroporto di Venezia;
- che ai sensi dell'art. 705 del Codice della navigazione ed in conformità alla Circolare ENAC APT 12 del 2 maggio 2002, la Società ha adottato la "Carta dei servizi" approvata dall'ENAC, da ultimo, in data 14 giugno 2010 con provvedimento ENAC n. 0061558/CCA;
- che, ai sensi del D.M. 85/1999, con provvedimento ENAC Prot. n. 00-2634/DG del 28 giugno 2000, è stata affidata alla Società, in regime di concessione, la gestione dei servizi di controllo di sicurezza dei passeggeri, del bagaglio a mano e del bagaglio da stiva per l'intera durata della concessione della gestione aeroportuale totale;
- che, alla data di chiusura dell'istruttoria del presente contratto, i servizi di assistenza a terra nello scalo di Venezia sono svolti da operatori terzi, e solo in limitata parte dalla Società, in regime di concorrenza;
- che con provvedimento ENAC/SSA del 18 luglio 2001, sono state individuate le infrastrutture la cui gestione, ai sensi dell'art. 9 del D.lgs. 18/1999, deve essere "centralizzata" e riservata in esclusiva alla Società;
- che, ai sensi del par. 5.2 della Direttiva approvata dal CIPE con delibera n. 38/2007 il contratto di programma deve stabilire:
 - il livello iniziale dei corrispettivi e le attività da essi remunerate;
 - il piano degli investimenti;
 - il tasso di congrua remunerazione del capitale investito;
 - gli obiettivi annuali di qualità e di tutela ambientale;
 - i parametri che definiscono la dinamica tariffaria nel corso del periodo regolatorio;

- che l'ENAC, con provvedimento del 15 maggio 2009, prot. 00319 ha formalmente avviato l'istruttoria finalizzata alla stipula del Contratto di programma per lo scalo di Venezia dandone informativa ai sensi della legge 241/1990 a tutti i soggetti interessati;
- che la Società, con propria nota, ha presentato in data 18 novembre 2010 all'ENAC richiesta di avvio dell'istruttoria finalizzata alla stipula del Contratto di programma "in deroga" ai sensi e per effetto del D.L. 1° luglio 2009, n. 78 convertito con legge 3 agosto 2009, n. 102;
- che ENAC, con nota prot. n. 0032683/EAN del 14 marzo 2011 ha formalmente comunicato l'apertura dell'istruttoria del Contratto di programma in deroga con la Società;
- che sui dati della contabilità regolatoria presentati dalla Società riferiti all'esercizio chiuso il 31 dicembre 2010 sono state svolte dall'ENAC le necessarie verifiche volte ad accertare la riconciliabilità con le risultanze del bilancio civilistico nonché l'aderenza ai criteri fissati dalla Direttiva e dalle Linee guida, con le opportune valutazioni volte a considerare le specificità della Società;
- che su tali dati è stata resa certificazione da parte della società Reconta Ernst & Young, designata dalla Società, nel rispetto di quanto stabilito dalla legge 248/2005, dalla Direttiva e dalle Linee guida;
- che la Società ha presentato il piano degli investimenti da realizzare nel primo Periodo regolatorio (come di seguito definito) e nel successivo, e che lo stesso è stato approvato con provvedimento del 31 maggio 2011 n. 70206/IPP dalla Direzione Pianificazione e Progetti dell'ENAC previa verifica della coerenza di tale piano con gli altri documenti di programmazione pluriennale concernenti l'Aeroporto ed in particolare con il Piano di Sviluppo Aeroportuale (Master Plan);
- che la Società ha presentato il Piano della qualità e della tutela ambientale, e che lo stesso è stato approvato con provvedimento del 23.05.2011 n. 65710/SAA dalla Direzione Regolazione Ambiente e Aeroporti dell'ENAC previa verifica della coerenza di tale piano con gli altri documenti di programmazione con evidenza degli indicatori per i quali intende conseguire miglioramenti nel periodo di vigenza contrattuale;
- che, al fine di acquisire il contributo informativo e valutativo dei soggetti interessati, nel rispetto delle norme sul giusto procedimento e sulla trasparenza dell'azione amministrativa, l'ENAC ha provveduto a sottoporre a consultazione:
 - le previsioni di traffico per il primo Periodo regolatorio;
 - il piano degli investimenti ed il relativo crono-programma;
 - il piano della qualità e della tutela ambientale;
 - la proposta tariffaria e la relativa dinamica nel corso del primo Periodo regolatorio;
- che il Consiglio di Amministrazione dell'ENAC, con deliberazione n. 37/2011 del 18 luglio 2011 ha approvato lo schema di Contratto di programma con la Società, relativamente allo scalo veneziano, nonché il Documento Tecnico di Regolazione Tariffaria;
- che, con nota del 21 ottobre 2011 prot. 136099/DG, l'ENAC ha trasmesso al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e al Ministero dell'Economia e delle Finanze le risultanze del procedimento istruttorio e la proposta di Contratto di programma "in deroga" da stipulare con la Società SAVE, elaborato in applicazione del Documento Tecnico di Regolazione tariffaria allegato al presente Contratto;
- all'esito delle consultazioni con l'utenza aeroportuale dello scalo di Venezia e delle successive interlocuzioni con i Ministeri concertanti, l'Enac ha provveduto a rimodulare il presente Contratto, conformandolo a quello già approvato per la società di gestione degli aeroporti milanesi.

R

En

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1 Premesse e considerati

1. Le premesse (visti e considerati) formano parte integrante e sostanziale del presente contratto di programma.

Articolo 2 Definizioni

1. Ai fini del presente contratto di programma si intende per:

- a) **Anno base:** l'ultimo esercizio per il quale sia disponibile un bilancio approvato nelle forme prescritte e certificato da società di revisione, sulla cui base la Società sia in grado di presentare all'ENAC i dati della contabilità analitica organizzati secondo quanto previsto dalla legge 248/05 all'art. 11-nonies;
- b) **Concessione:** l'affidamento alla Società della gestione totale dell'Aeroporto di Venezia, concesso, in virtù della L. 24 dicembre 1986 n. 938, art. 1, con decreto del Ministero dei Trasporti di concerto con il Ministero del Tesoro n. 128/14 del 20 marzo 1987;
- c) **Convenzione:** l'atto n. 6743 stipulato tra l'ENAC e SAVE in data 19 luglio 2001 con cui è stato disciplinato l'affidamento alla Società della gestione totale dell'Aeroporto di Venezia, originariamente concesso per la durata di trent'anni, successivamente esteso, con atto aggiuntivo del 23 marzo 2005, sino al 21 marzo 2041;
- d) **Costi di costruzione:** oneri connessi alla realizzazione di un intervento, comprensivi di:
 - oneri di progettazione;
 - oneri di affidamento lavori, direzione lavori e collaudo dell'opera;
 - oneri di realizzazione, quali risultanti all'esito delle procedure di appalto;
- e) **Costi regolatori ammessi:** la somma, per ciascun Servizio regolamentato, di: a) costi operativi, b) equa remunerazione del CIN regolatorio, c) quote di ammortamento delle immobilizzazioni materiali ed immateriali di pertinenza;
- f) **Direttiva:** la "Direttiva in materia di regolazione tariffaria dei servizi aeroportuali offerti in regime di esclusiva" approvata, con raccomandazioni, dal CIPE con Delibera n. 38 del 15 giugno 2007, come modificata con Delibera del CIPE n. 51/2008 adottata nella seduta del 27 marzo 2008;
- g) **Diritti aeroportuali:** i diritti di approdo, partenza, sosta e ricovero per gli aeromobili e il diritto di imbarco passeggeri di cui alla legge 324/1976; la tassa di imbarco e sbarco merci di cui alla legge 117/1974;
- h) **Documento Tecnico di Regolazione Tariffaria:** il documento elaborato dall'ENAC ed approvato dal Consiglio di Amministrazione dell'ENAC nella seduta del 19 ottobre 2012, con delibera n. 39/2012, che, in attuazione del principio di stabilità e certezza della disciplina di regolazione tariffaria, di cui all'art. 17, comma 34 bis, del D.L. n. 78/2009, convertito con legge n. 102 del 3 agosto 2009 e ss.ii., stabilisce i principi ed i criteri di regolazione tariffaria, introducendo un sistema di tariffazione pluriennale con modalità di periodico aggiornamento valide per la intera durata del rapporto di concessione ENAC/SAVE.

- i) **Gestore aeroportuale:** "il soggetto cui è affidato, sotto il controllo e la vigilanza dell'ENAC, insieme ad altre attività o in via esclusiva, il compito di amministrare e di gestire, secondo criteri di trasparenza e non discriminazione, le infrastrutture aeroportuali e di coordinare e controllare le attività dei vari operatori privati presenti nell'Aeroporto o nel sistema aeroportuale considerato" (art. 705, Codice della Navigazione);
- j) **Leva finanziaria:** il rapporto tra il capitale di debito, rappresentato dall'indebitamento finanziario netto, ed il totale del patrimonio netto (equity), entrambi ricavati dal bilancio di esercizio della Società relativo all'anno base, come definito dal Documento Tecnico di Regolazione Tariffaria;
- k) **Periodo regolatorio:** il periodo di regolazione tariffaria, di durata decennale, disciplinato dal Contratto di programma;
- l) **Piano degli investimenti:** il piano degli interventi di cui al successivo art. 12 che la Società si impegna a realizzare, nel rispetto della tempistica fissata – per fasi di progettazione, lavorazione e di entrata in esercizio dei singoli interventi – nel crono programma allegato al Piano medesimo presentato dalla Società all'ENAC;
- m) **Piano della qualità e dell'ambiente:** il piano di cui al successivo art. 16 che individua gli indicatori di qualità e di tutela ambientale per i quali la Società si impegna a conseguire nel corso di ciascun anno del Periodo Regolatorio obiettivi di miglioramento delle prestazioni rese;
- n) **Rischio di costruzione:** rischio relativo all'incremento dei costi di realizzazione di un intervento previsto nel Piano degli investimenti rispetto al costo risultante dal Piano degli Investimenti medesimo, incrementato dei costi risultanti da perizia di variante approvata;
- o) **Sedime:** l'insieme delle aree di movimentazione (zona air side) e delle aree aperte al pubblico (zona land side) sulle quali si esercita la giurisdizione dell'ENAC – Direzione Aeroportuale – ivi incluse le aree ricadenti nel Piano regolatore generale aeroportuale (Master Plan) per le quali sussiste per la Società, in qualità di concessionario di pubblico servizio, l'esonero dal pagamento dei contributi di costruzione e di urbanizzazione per la realizzazione di impianti, attrezzature ed opere pubbliche o di interesse generale;
- p) **Servizi non regolamentati:** qualunque servizio svolto dalla Società a favore dell'utenza dell'Aeroporto di Venezia, diverso da quelli soggetti a regolazione tariffaria;
- q) **Servizi regolamentati:** i servizi di cui al successivo art. 8 che sono erogati dalla Società a favore dell'utenza in regime di esclusiva nell'Aeroporto di Venezia e che soggiacciono a regolazione tariffaria;
- r) **Sottoperiodo tariffario:** ciascuno dei due sottoperiodi quinquennali in cui si articola il periodo regolatorio disciplinato dal presente Contratto di programma di cui al punto k);
- s) **Work Load Unit (WLU) o unità di servizio:** corrispondenti ad un passeggero o a 100 kg di merce o posta.

Articolo 3

Durata e rinnovo

1. La durata del presente contratto è fissata in anni dieci, con scadenza al 31 dicembre 2021, articolata in due sottoperiodi tariffari quinquennali come indicato alla lettera r) del precedente articolo 2.
2. Esso diviene vincolante per le parti alla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del DPCM approvativo, fermo restando quanto stabilito dal comma successivo per quanto attiene la decorrenza dei livelli tariffari del primo quinquennio approvati anch'essi con il medesimo DPCM.

3. I livelli tariffari fissati per la prima annualità di vigenza del presente contratto, indicati nell'Allegato 10, saranno esigibili a partire dal 60° giorno successivo a quello di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del DPCM approvativo del presente contratto. A partire dalla seconda annualità i livelli tariffari individuati in forza del presente contratto saranno esigibili dal 1° gennaio di ciascun anno.

4. Gli effetti connessi alla mancata esigibilità dei corrispettivi regolamentati nel periodo compreso tra la data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del DPCM approvativo del presente contratto e quella indicata al precedente comma 3 saranno contabilizzati nel saldo delle poste figurative di cui all'art. 10 da riassorbire entro ciascun Sottoperiodo tariffario.

5. Entro i 60 giorni successivi all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio coincidente con il penultimo anno del primo "sottoperiodo tariffario", la Società è tenuta a presentare all'ENAC l'aggiornamento dei dati e la documentazione previsti dal Documento tecnico (Allegato 1) per la definizione dei parametri tariffari del secondo sottoperiodo.

6. L'ENAC provvede, in conformità ai principi e criteri fissati dallo stesso "Documento Tecnico di regolazione tariffaria" e, per quanto da questo non previsto, dalla Delibera del CIPE n. 38/2007 e dalle Linee Guida ENAC approvate con D.I. 10 gennaio 2008, alla costruzione ex ante dei parametri di tariffazione del successivo quinquennio, con ripetizione delle procedure di pubblica consultazione dell'utenza e di informativa alle Amministrazioni dei Trasporti e dell'Economia svolte per il primo quinquennio. La dinamica tariffaria del secondo sottoperiodo di vigenza contrattuale sarà considerata approvata per silenzio assenso ove, trascorsi 60 giorni dalla presentazione della informativa prevista al presente comma, non siano intervenuti rilievi da parte del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti e del Ministero dell'Economia e delle Finanze. Allo scadere del sopra indicato termine l'ENAC provvederà a pubblicare sul proprio sito internet la dinamica dei corrispettivi del secondo sottoperiodo tariffario, nonché agli adempimenti legati alla dovuta informativa che deve essere resa alle biglietterie IATA.

7. Entro i 60 giorni successivi all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio coincidente con il penultimo anno del secondo "sottoperiodo tariffario", la Società è tenuta a presentare all'ENAC l'aggiornamento dei dati e la documentazione previsti dal Documento tecnico (Allegato 1) per la stipula del nuovo contratto di programma decennale e per la definizione dei parametri tariffari del primo sottoperiodo di vigenza contrattuale di quest'ultimo.

8. Nel caso di mancato accordo in ordine al rinnovo del presente contratto, i livelli tariffari da applicare per il successivo anno, e fino alla definizione di un'intesa al riguardo, saranno determinati, in ragione:

- dei costi regolatori ammessi, per i singoli servizi, per l'ultima annualità del sottoperiodo tariffario appena concluso, inclusi i costi dichiarati ai sensi degli artt. 12 e 14 per la quantificazione dei parametri k e v relativi a tale ultima annualità, considerati prima dell'inclusione del parametro ϵ ;
- del saldo residuo delle poste figurative risultante alla data del 30 settembre della penultima annualità del secondo sottoperiodo;

- del volume di traffico ottenuto applicando all'ultimo dato di traffico annuo consuntivato la crescita media annua registrata nei tre anni precedenti;

9. Nel momento in cui le Parti raggiungano un accordo in merito ai parametri per la definizione tariffaria, l'eventuale divario (+/-), scaturito dagli effetti applicativi della tariffa determinata ai sensi del precedente comma rispetto a quella scaturita dal nuovo contratto, sarà recuperato a valere sulla prima annualità del nuovo sottoperiodo tariffario, capitalizzando l'ammontare con tasso di remunerazione nominale così come definito dall'art. 18, comma 2.

Articolo 4

Oggetto

1. Con la stipula del presente contratto di programma, le parti, nell'ambito delle deroghe autorizzate dal D.L. 78/2009 e ss.ii. e di quanto previsto dal Documento Tecnico di Regolazione Tariffaria (Allegato 1), provvedono per il periodo oggetto di regolazione, ad:

- a) individuare i servizi aeroportuali soggetti a tariffazione sullo scalo di Venezia;
- b) fissare il livello iniziale dei corrispettivi regolamentati, definito sulla base:
 - b.1 dei dati della contabilità regolatoria, attestanti i costi sostenuti dalla Società all'Anno base (2010) per la gestione dei servizi e degli impianti aeroportuali affidati in concessione, inclusivi di un'equa remunerazione sul capitale investito;
 - b.2 delle linee di servizio/attività prestate dalla Società all'utenza, remunerate da ciascun corrispettivo regolamentato (Allegato 5);
- c) sviluppare in via programmatica, la dinamica dei corrispettivi regolamentati per ciascuna annualità del sottoperiodo regolatorio, tenendo conto:
 - c.1: degli oneri relativi alle nuove opere e agli interventi di manutenzione straordinaria previsti nel Piano degli investimenti (Allegato 2) che la Società, in forza del presente contratto si impegna a realizzare, in ciascuna annualità di vigenza del presente contratto;
 - c.2: della dinamica dei costi legata all'incremento della produttività da volumi, per effetto del traffico atteso nel corso del sottoperiodo regolatorio;
 - c.3: dell'obiettivo di recupero della produttività dei fattori impiegati nell'erogazione di ciascun Servizio regolamentato, fissato per l'intera durata del presente contratto allo scopo di incentivare comportamenti efficienti da parte della Società;
 - c.4: dell'eventuale inclusione nei Costi regolatori ammessi di "poste figurative" tese ad assicurare stabilità tariffaria nelle annualità di vigenza del presente contratto;
- d) fissare i livelli cui la Società dovrà progressivamente uniformare gli standards dei servizi resi all'utenza nel primo sottoperiodo tariffario rispetto ai valori rilevati all'Anno base, per gli indicatori prescelti, secondo quanto previsto dal Piano della Qualità e della tutela ambientale (Allegato 3);
- e) stabilire le modalità di rilevazione annuale dello stato degli adempimenti gravanti sulla Società in forza del presente contratto;
- f) stabilire le penali applicabili in caso di ritardato o mancato adempimento degli obblighi previsti dal presente contratto.

Articolo 5

Revisione del contratto-Rischio Traffico

1. Nel caso in cui la variazione cumulata delle WLU consuntivate, risultante alla fine del "sottoperiodo tariffario", calcolata raffrontando il totale delle WLU consuntivate nel "sottoperiodo tariffario" con il totale delle WLU previste dal Piano del traffico per il medesimo "sottoperiodo tariffario", sia:

- a) inclusa nel range +/-5% della variazione cumulata delle WLU prevista a tale data: il rischio volume rimane in capo alla Concessionaria;
- b) positiva e superiore al +5% della variazione cumulata delle WLU previste a tale data: il 50% del margine attribuibile alle WLU eccedenti la soglia del +5% viene contabilizzato ed accantonato in un Fondo e destinato alla realizzazione di interventi infrastrutturali a costo zero a valere sul "sottoperiodo tariffario" immediatamente successivo;
- c) negativa ed inferiore al - 5% della variazione cumulata delle WLU previste a tale data: il 50% del margine attribuibile alle WLU eccedenti la soglia del -5%, sarà recuperato in tariffa a valere sul "sottoperiodo tariffario" immediatamente successivo.

2. Nel caso di scostamenti annui delle WLU consuntivate superiori al +/- 6%, le parti hanno facoltà di chiedere la rimodulazione dei parametri tariffari (X, K, V), a valere sulle annualità residue, sulla base delle stime di traffico rettificate per tenere conto dello scostamento intervenuto.

3. Nei casi di cui alle lett. b) e c) del precedente comma 1, il margine sarà calcolato come differenza tra:

- i ricavi scaturiti dalla tariffa in vigore in ciascuna annualità (e dunque già rettificata annualmente per gli effetti del monitoraggio sui parametri tariffari K e V ed eventualmente per l'esercizio della facoltà prevista al precedente comma 2), moltiplicata per il traffico effettivo consuntivato e
- i ricavi scaturenti dalla tariffa in vigore in ciascuna annualità, (e dunque già rettificata annualmente per gli effetti del monitoraggio sui parametri tariffari K e V ed eventualmente per l'esercizio della facoltà prevista al precedente comma 2), applicata al traffico previsto ex ante (eventualmente già rettificato per l'esercizio della facoltà prevista al precedente comma 2) maggiorato/ridotto del +/- 5% (ricavi "soglia").

4. In riferimento all'ultimo anno di ciascun "sottoperiodo tariffario", si considerano i dati di traffico consuntivati al 30 settembre ed i dati di traffico previsionali al 31 dicembre basati sulle migliori stime disponibili.

Articolo 6

Obblighi della Società

1. Quanto previsto dal presente contratto consente alla Società di provvedere alla gestione aeroportuali nel pieno rispetto degli oneri e degli impegni assunti con il presente contratto e degli obblighi ad essa già derivanti:

- dalla Convenzione;
- dalle disposizioni e dagli standards tecnico-operativi previsti dalle normative nazionali ed internazionali per la funzionalità e la sicurezza degli impianti aeroportuali;
- dai principi sull'erogazione dei servizi pubblici fissati dal D.P.C.M. del 27 gennaio 1994;
- dagli obiettivi fissati nella Carta dei servizi, approvata dall'ENAC;
- dagli obblighi derivanti dal Manuale di aeroporto e dal Regolamento di scalo.

2. La conduzione e manutenzione delle infrastrutture aeroportuali e la gestione dei servizi essenziali alla regolarità del trasporto aereo, alla piena funzionalità ed efficienza degli impianti ed alla complessiva sicurezza operativa dello scalo, ivi inclusi i controlli sull'intero sedime aeroportuale, costituiscono, oltre che responsabilità diretta della Società, scopo primario dell'affidamento della gestione, al cui soddisfacimento deve essere prioritariamente teso l'utilizzo dei beni e delle risorse derivanti alla Società in forza della Convenzione e del presente contratto.

3. La Società è tenuta a mantenere adeguati requisiti di solidità patrimoniale ed in particolare ad assicurare che:

- il rapporto tra posizione finanziaria netta e margine operativo lordo [inteso come $A-B + (B10+B12+B13)$] di cui all'art 2425 cc non sia superiore a 4
- la leva finanziaria complessiva della società non sia superiore a 1 salvo diversa autorizzazione dell'Enac per specifiche operazioni

4. La Società, limitatamente al periodo di durata della convenzione, può vincolare i beni aeroportuali affidati a garanzia dell'adempimento di obbligazioni connesse all'espletamento dei compiti ad esso spettanti in forza della Convenzione e del presente contratto, sentito l'ENAC.

5. La Società, nel rispetto dei principi di imparzialità e non discriminazione, adotta ogni iniziativa idonea a conseguire un progressivo miglioramento dei tempi medi di incasso dei corrispettivi applicati a fronte dell'erogazione dei servizi aeroportuali.

6. Eventuali iniziative non attinenti la gestione caratteristica dell'aeroporto potranno essere assunte dalla Società a condizione di non gravare sull'equilibrio economico-finanziario della gestione dei Servizi regolamentati e sulle risorse derivanti alla società in forza del presente contratto necessarie a garantire il rispetto degli obblighi e degli standards di servizio previsti dalla Convenzione e dal presente contratto.

Articolo 7

Ulteriori adempimenti

1. La Società è tenuta inoltre a:

- a) presentare tutta la documentazione necessaria a consentire all'ENAC le verifiche in ordine allo stato di attuazione del Piano degli investimenti e del Piano della qualità e della tutela ambientale;

- b) presentare all'ENAC il piano annuale della manutenzione ordinaria ai sensi di quanto previsto dalla Circolare ENAC APT 21 del 30 gennaio 2006;
- c) non ostacolare in alcun modo l'esercizio, da parte dell'ENAC, dei poteri di vigilanza, ispezione, di accesso ai locali/impianti, così come alla documentazione ed alle notizie utili ai fini della verifica del rispetto degli obblighi gravanti sulla Società in forza del presente contratto, ed a fornire all'ENAC, per le medesime finalità, tutte le informazioni dallo stesso richieste;
- d) affidare i lavori, i servizi e le forniture nel pieno rispetto degli obblighi derivanti dalla normativa nazionale e comunitaria vigente;
- e) effettuare le rilevazioni statistiche del traffico con cadenza mensile dandone tempestiva comunicazione all'ENAC entro il 15 del mese successivo a quello oggetto di rilevazione;
- f) trasmettere annualmente all'ENAC i dati della contabilità regolatoria e la relativa certificazione, in conformità a quanto previsto alla sezione 5 delle Linee guida;
- g) rendicontare all'ENAC, al termine di ciascun sottoperiodo tariffario, l'utilizzo intervenuto, nel medesimo sottoperiodo, del 50% dell'extra-margine conseguito dallo svolgimento in ambito aeroportuale ed in regime di monopolio di attività commerciali, quale definito dall'ENAC all'Anno Base di riferimento, vincolato all'autofinanziamento delle opere la cui lavorazione e/o realizzazione è programmata nel corso del sottoperiodo tariffario, secondo quanto previsto dal Piano degli investimenti allegato al presente contratto.

Articolo 8

Servizi aeroportuali regolamentati

1. I servizi aeroportuali, soggetti a regolazione, per quanto previsto dalla delibera CIPE n. 38/2007, prestati dalla Società SAVE all'Anno base sullo scalo di Venezia sono elencati nell'Allegato 6.

2. A seguito del processo di razionalizzazione, concordato dalle parti sentita l'utenza aeroportuale e già avviato dall'ENAC su altri scali nazionali, teso a rispondere ad esigenze di trasparenza e semplificazione tariffaria espresse anche dall'utenza aeroportuale, i servizi soggetti a regolazione nel periodo di vigenza contrattuale sono di seguito elencati:
 - a) diritti di approdo/partenza (L. 324/76);
 - b) diritti di sosta e ricovero degli aeromobili (L. 324/76);
 - c) diritti di imbarco del passeggero (L. 324/76);
 - d) tassa di imbarco e sbarco delle merci (L. 117/74);
 - e) corrispettivo per i controlli di sicurezza (D.M. 85/1999):
 - sul passeggero e bagaglio al seguito;
 - sul 100% del bagaglio da stiva;
 - f) corrispettivo per l'assistenza di passeggeri a ridotta mobilità (Reg. CE 1107/2006);
 - g) corrispettivo per l'utilizzo di infrastruttura centralizzata Loading Bridge;
 - h) corrispettivo per la messa a disposizione di beni in uso esclusivo (D.lgs. 18/1999):
 - banchi check-in;
 - uffici/locali, nella misura dello standard minimo, e spazi operativi.

3. Per ciascuno dei servizi di cui al comma 2 sono riportate nell'Allegato 5 le singole linee di attività/impianto che la Società mette a disposizione dell'utenza, a fronte di ciascun corrispettivo da questa versato.
4. Ogni prestazione fornita dalla Società agli utenti aeroportuali non elencata nel precedente comma 2, viene classificata come non regolamentata e rimane oggetto di separata contabilizzazione.
5. La Società provvede all'erogazione agli utenti aeroportuali dei Servizi regolamentati nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità e non discriminazione, applicando corrispettivi non superiori a quelli definiti in forza del presente contratto.
6. La messa a disposizione degli impianti, dei servizi aeroportuali e degli spazi operativi di movimentazione, di manovra e di sosta sarà improntata a criteri di complessiva efficienza, economicità, funzionalità, sicurezza, anche tenendo conto delle esigenze espresse dai vari operatori attraverso le forme di loro periodica consultazione previste dalle normative vigenti.
7. La Società è tenuta ad assicurare agli utenti la presenza, la continuità e la regolarità dei necessari servizi di assistenza a terra, fornendoli direttamente o coordinando l'attività di altri soggetti che forniscono tali servizi in favore di terzi o in autoproduzione; l'accesso agli impianti aeroportuali e ai servizi di assistenza a terra sarà assicurato nel rispetto delle vigenti normative sulla concorrenza ed il libero mercato e delle specifiche regolamentazioni emesse dagli enti preposti in relazione all'Aeroporto di Venezia.
8. La Società provvede in via continuativa al controllo e al coordinamento delle attività degli operatori a qualsiasi titolo presenti sullo scalo, comunicando tempestivamente all'ENAC ogni situazione che possa compromettere la funzionalità dell'aeroporto, la regolarità dei servizi e il rispetto delle prescrizioni tecniche ed operative attinenti la *safety* e la *security* aeroportuale. In forza del presente contratto è assicurato alla società il riconoscimento dei costi legati all'effettuazione dei controlli di sicurezza ai varchi di servizio in aerostazione e ai varchi di air side, che alla data della stipula del presente contratto risultano non più presidiati dalla Polizia di Stato.
9. La Società provvede altresì a gestire, organizzare ed aggiornare tutti i dati di traffico e di servizio necessari a fornire un'adeguata e tempestiva informativa al passeggero, al vettore ed agli operatori di assistenza a terra, al fine di assicurare il coordinato ed integrato svolgimento di tutte le attività aeroportuali in condizioni di sicurezza e nel rispetto delle tempistiche programmate.

Articolo 9

Corrispettivi dei Servizi regolamentati

1. Tenuto conto dei Costi regolatori ammessi all'Anno base, degli impegni assunti dalla Società con la stipula del presente contratto e delle stime di traffico attese per la durata del presente contratto, sono individuati, in via programmatica, i parametri, riportati nell'Allegato 7, Tabella 1, che, sulla base delle formule

di seguito indicate, consentono la determinazione dei corrispettivi medi applicabili, per il singolo servizio regolamentato, in ciascuna annualità del primo sottoperiodo:

$$p_{t,j} = c_{t,j} \cdot (1 + \varepsilon_{t,j})$$

$$c_{t,j} = c_{0,j} \cdot \prod_t (1 + P_t - x_j + k_{t,j} + v_{t,j})$$

con:

- $p_{t,j}$: corrispettivo unitario massimo del Servizio regolamentato j ammesso per l'anno t ;
- $c_{0,j}$: l'importo dei Costi regolatori ammessi all'anno base per ciascun Servizio regolamentato j riportato nell'Allegato 7, Tabella 1;
- P_t : tasso di inflazione programmato per l'anno di applicazione della tariffa risultante dall'ultimo DPEF approvato;
- x_j : il parametro di produttività specificato per ciascun Servizio regolamentato j nell'Allegato 7, Tabella 2;
- $k_{t,j}$: parametro di incremento tariffario del Servizio regolamentato j definito, per ciascuna annualità in conformità alla procedura di cui agli artt. 12 e 15, a fronte dell'intervenuto adempimento degli impegni previsti, per l'annualità di riferimento, dal Piano degli investimenti;
- $v_{t,j}$: parametro di incremento tariffario del servizio regolamentato j definito, per ciascuna annualità, in relazione ad oneri incrementali legati alla entrata in vigore di nuove disposizioni;
- $\varepsilon_{t,j}$: parametro annuale che tiene conto del raggiungimento degli obiettivi di qualità e di tutela ambientale, fissati per il Servizio regolamentato j nell'anno t dal Piano della qualità e dell'ambiente (Allegato 3), secondo quanto previsto al successivo art. 16;

2. Entro il 30 novembre di ciascun anno, l'ENAC, all'esito delle verifiche previste all'art. 15 e all'art. 16, comma 5, provvede a:

- a) comunicare al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed alla Società i valori da assegnare ai parametri k , v , ε e P ;
- b) determinare – secondo le formule di cui al precedente comma 1 – i livelli dei corrispettivi regolamentati applicabili nell'anno successivo, pubblicandoli sul proprio sito Internet;
- c) fornire le necessarie informative alla rete delle biglietteria IATA in relazione agli importi dovuti, per l'annualità successiva, direttamente dal passeggero all'atto dell'acquisto del titolo di viaggio per quanto sub b).

3. I corrispettivi regolamentati di cui al comma 1 sono applicati dalla Società nel rispetto dell'articolazione tariffaria definita nell'Allegato 10. Tale articolazione è stata determinata in modo che, dato il volume complessivo annuo delle unità di servizio considerate e la relativa composizione (mix di traffico), il corrispettivo unitario medio applicabile risulti pari al corrispettivo medio di cui al comma 1.

4. La società è tenuta a presentare all'ENAC, entro 60 giorni dalla approvazione del bilancio dell'esercizio coincidente con il penultimo anno del primo Sottoperiodo tariffario, l'aggiornamento dei dati e la

documentazione previsti dal Documento Tecnico di Regolazione Tariffaria (Allegato 1) per la definizione dei parametri tariffari del secondo Sottoperiodo tariffario.

Articolo 10

Poste figurative

1. Le Parti si danno atto che i parametri tariffari x e k di cui all'articolo precedente, sono stati determinati considerando, tra i Costi regolatori ammessi, le poste figurative indicate per ciascun Servizio regolamentato e ciascuna annualità nell'Allegato 7, Tabella 2, finalizzate a stabilizzare la dinamica tariffaria nel periodo di vigenza del presente contratto.
2. Il saldo delle poste figurative a debito/a credito per la Società, definito *ex ante* e capitalizzato con l'applicazione del tasso di remunerazione nominale di cui al successivo art. 18, è riportato, per singola annualità, nell'Allegato 7, Tabella 2.
3. Tale saldo potrà essere incrementato o ridotto nel corso del sottoperiodo tariffario in ragione di quanto previsto all'art. 3, comma 7, e agli artt. 12, 14 e 15.
4. Le Parti si danno atto che, in conformità al principio di neutralità economico-finanziaria, dovranno essere adottati comportamenti e decisioni atte ad annullare il saldo delle poste figurative entro l'ultima annualità del singolo sottoperiodo e comunque entro la scadenza del contratto .
5. In presenza di un saldo delle poste figurative a credito per l'utenza, è facoltà di ENAC, sentita la Società, di ricorrere a tale saldo per modulare l'applicazione del parametro k ai sensi dei successivi artt. 12 e 15. In tal caso, l'ENAC comunica alla Società, entro il 30 giugno, la quota parte del saldo che intende utilizzare per la modulazione della tariffa da applicare nell'anno successivo. La Società è tenuta a computare tale importo nel calcolo del parametro k da trasmettere all'ENAC entro il 30 settembre di ciascun anno, secondo quanto previsto all'art. 12.

Articolo 11

Oneri per servizi e prestazioni aggiuntive

1. La Società si impegna ad adempiere agli obblighi che, sebbene non previsti dalla Convenzione e/o dal presente contratto:
 - siano disposti dall'ENAC e/o dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in quanto urgenti ed indispensabili per fronteggiare sopravvenute esigenze di pubblico interesse connesse allo svolgimento delle attività aeroportuali e/o all'attuazione del Piano Nazionale di Sicurezza;
 - siano imposti dalla necessità di adempiere a sopraggiunte disposizioni normativo/regolamentari.
2. Gli oneri sostenuti per l'adempimento degli obblighi di cui al comma che precede, documentati dalla Società e verificati dall'ENAC, saranno riconosciuti utilizzando il coefficiente v o il meccanismo delle poste figurative.



Articolo 12

Piano degli investimenti

1. Il Piano decennale degli investimenti di cui all'Allegato 2 individua, riportando anche le fonti del relativo finanziamento, gli interventi di ammodernamento, ampliamento, sviluppo delle infrastrutture ed impianti aeroportuali la cui progettazione e/o realizzazione, in coerenza con le previsioni del Piano quindicennale di Sviluppo Aeroportuale, ricade in ciascuno dei due sottoperiodi individuati dal presente contratto all'art.3. Il suddetto Piano individua separatamente anche gli interventi di manutenzione straordinaria da effettuarsi in ciascun sottoperiodo.

2. Le schede A,B,C e D, che integrano il Piano degli investimenti decennale, sono elaborate all'atto della stipula per il solo primo sottoperiodo tariffario. Entro 60 giorni dalla approvazione del bilancio dell'esercizio coincidente con il penultimo anno del primo sottoperiodo tariffario la Società è tenuta a presentare all'ENAC la documentazione e l'aggiornamento dei dati previsti dal Documento Tecnico di Regolazione Tariffaria al paragrafo 8, punti 8.2 e 8.3 unitamente alle schede A,B,C e D del Piano degli Investimenti del secondo sottoperiodo tariffario.

3. La Società provvede all'adempimento degli impegni definiti nel Piano degli investimenti nel rispetto dei tempi previsti, per fasi di progettazione, lavorazione e di entrata in esercizio, nel crono-programma allegato al Piano medesimo, fatti salvi eventuali scostamenti e/o ritardi dovuti a cause di forza maggiore.

4. Gli interventi indicati nel Piano degli investimenti, sulla cui base sono programmati *ex ante* i parametri *k* riportati nell'Allegato 7, Tabella 1, saranno annualmente riconosciuti in tariffa, nei limiti del costo effettivamente consuntivato, mediante l'inclusione nel sopra citato parametro *k*:
 - a. *per le lavorazioni in corso*: della remunerazione, calcolata sugli importi risultanti dai SAL (Stato di Avanzamento Lavori) emessi nelle forme prescritte e nel rispetto della tempistica fissata dal crono-programma, nell'anno successivo a quello della loro intervenuta contabilizzazione;
 - b. *per le opere realizzate*: della pertinente quota di tutti i costi operativi/gestionali (p.e. utenze, manutenzioni, pulizie, ecc) e di capitale, a partire dall'anno successivo a quello della loro entrata in esercizio, tenuto conto di quanto previsto ai successivi commi 5, 6 e 7 ed all'art. 15;
 - c. *per gli interventi di manutenzione straordinaria*: della pertinente quota di remunerazione ed ammortamento, in ragione del valore capitalizzato dell'intervento, a partire dall'anno successivo a quello della loro effettuazione;
 - d. *nuovi apparati ed attrezzature*, definiti *ex ante* in via previsionale, saranno annualmente riconosciuti in tariffa mediante l'inclusione nel parametro *k*, nei limiti del costo effettivamente contabilizzato, nell'anno successivo a quello della loro intervenuta contabilizzazione.

5. La Società provvede a presentare all'ENAC, entro il 30 settembre di ciascun anno, una dichiarazione di pre-consuntivo a firma del rappresentante legale – resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e redatta secondo lo schema allegato al presente contratto (Allegato 9) – attestante lo stato, rilevato al 31 agosto e prevedibile al 31 dicembre, degli adempimenti relativi a ciascuno degli interventi previsti dal Piano degli Investimenti di cui all'Allegato 2 per l'annualità di riferimento, unitamente alle schede di cui all'Allegato

9-Bis. In coerenza con tale dichiarazione, la Società presenterà anche il calcolo del coefficiente k da applicare a ciascun servizio regolamentato in ragione della realizzazione di tali interventi, ferme restando le verifiche di cui al successivo art. 15. Il coefficiente k sarà determinato, secondo le modalità indicate dalle Linee guida, utilizzando il tasso di remunerazione di cui all'art. 18 e le stime di traffico di cui all'Allegato 4.

6. Entro il 30 aprile di ciascun anno, la Società provvede a presentare all'ENAC analoga dichiarazione a quella di cui al precedente comma 5, attestante a consuntivo, le nuove opere entrate in esercizio, i SAL emessi e gli interventi di manutenzione straordinaria effettuati alla data del 31 dicembre dell'anno precedente. Con la medesima dichiarazione la Società provvede a rendere la dovuta informativa in ordine agli adempimenti di Piano inerenti gli obblighi di progettazione previsti per l'annualità precedente.

7. Lo scostamento eventualmente rilevato dall'ENAC, sulla base della dichiarazione di consuntivo di cui al precedente comma 5, sarà contabilizzato e recuperato – maggiorato degli interessi calcolati in applicazione del tasso nominale di cui al seguente art. 18 – attraverso il saldo delle poste figurative di cui all'art. 10.

8. Tali dichiarazioni formeranno oggetto di specifiche verifiche che l'ENAC medesimo si riserva di condurre, anche a campione, per ciascuna annualità attraverso propri ispettori.

9. La non veridicità delle dichiarazioni rese ai sensi dei precedenti comma 5 e 6, comporta, in qualsiasi momento essa venga accertata, anche successivo alla scadenza del presente contratto, il recupero, a valere sul saldo delle poste figurative in essere al momento di tale accertamento, degli importi indebitamente percepiti dalla Società, maggiorati degli interessi calcolati in applicazione del tasso nominale di cui al successivo art. 18, oltre che l'applicazione delle misure previste all'art. 19, comma 4.

10. Per gli investimenti per la cui realizzazione sia previsto un progetto esecutivo approvato da ENAC, l'eventuale maggior onere sostenuto per la realizzazione rispetto al costo risultante dal progetto medesimo, costituisce "Rischio di costruzione" a carico della Società ad esclusione dei casi in cui l'incremento dei costi risulti da una perizia di variante in corso d'opera, per una delle cause previste dall'art. 132, comma 1, lett. a), b), c), d), e comma 3, del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i.. In tali casi, il maggiore onere sostenuto verrà riconosciuto previa approvazione della perizia di variante da parte dell'ENAC.

Articolo 13

Atti aggiuntivi

1. Al verificarsi nel corso del periodo regolatorio di fatti a carattere straordinario non prevedibili all'atto della stipula del contratto di programma od al sopraggiungere di disposizioni normative che possano avere un impatto significativo sul Piano degli investimenti, quale definito all'atto della stipula, e sul piano economico finanziario della Società, le parti possono provvedere con Atti aggiuntivi alla revisione degli impegni assunti con il contratto di programma.

2. La relativa approvazione avviene con le medesime modalità previste dalle disposizioni vigenti per l'approvazione del Contratto di programma.
3. Eventuali interventi di carattere urgente non previsti dal Piano degli investimenti che dovessero rendersi necessari nel periodo di vigenza del presente contratto per riconosciute esigenze inerenti la sicurezza, la regolarità del trasporto aereo ed il miglioramento dei livelli di servizio offerti, saranno riconosciuti in tariffa nell'anno di loro effettiva maturazione attraverso il parametro di incremento tariffario v .

Articolo 14

Ulteriori discontinuità di costo programmate

1. Gli oneri, diversi da quelli per nuovi investimenti che, all'Anno base, si prevede vengano a maturazione nel corso del sottoperiodo tariffario per effetto dell'entrata in vigore di nuove disposizioni normative e/o regolamentari sono riconosciuti in tariffa nell'anno di loro effettiva maturazione attraverso il parametro di incremento tariffario v , entro limiti stabiliti dall'ENAC.
2. Il parametro v definito *ex ante* in sede di programmazione, riportato per ciascun Servizio regolamentato nell'Allegato 7, Tabella 1, per il primo sottoperiodo tariffario, rappresenta l'incremento tariffario massimo riconoscibile annualmente a fronte delle discontinuità di costo programmate.
3. Entro 60 giorni dalla approvazione del bilancio dell'esercizio coincidente con il penultimo anno del primo sottoperiodo tariffario, la società SAVE è tenuta a presentare all'ENAC gli eventuali costi incrementali che, in applicazione di disposizioni di legge, debbano essere considerati a fini tariffari nel secondo sottoperiodo tariffario attraverso il parametro v . Entro il **30 settembre** dell'ultimo anno la società presenterà all'ENAC una relazione a chiusura del primo sottoperiodo tariffario.
4. La Società provvede a presentare all'ENAC, entro il **30 settembre** di ciascun anno, una dichiarazione di pre-consuntivo a firma del rappresentante legale – resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e redatta secondo lo schema allegato al presente contratto (Allegato 9 bis) – attestante le discontinuità di costo già verificatesi alla data del 30 giugno e quelle che, sulla base di attendibili previsioni, si manifesteranno entro il 31 dicembre dello stesso anno. Unitamente a ciò, la Società presenterà anche il calcolo del coefficiente v da applicare a ciascun servizio in ragione della effettiva maturazione di tali discontinuità, fatte salve le verifiche di cui al successivo art. 15. Il coefficiente v sarà determinato, secondo le modalità indicate dalle Linee guida, utilizzando il tasso di remunerazione nominale di cui all'art. 18 e le stime di traffico di cui all'Allegato 4.
5. Entro il 31 marzo di ciascun anno, la Società provvede a presentare all'ENAC analoga dichiarazione a quella di cui al precedente comma 4, attestante a consuntivo l'entità delle discontinuità di costo effettivamente manifestatesi alla data del 31 dicembre dell'anno precedente.

6. Lo scostamento eventualmente rilevato dall'ENAC sulla base della dichiarazione di consuntivo di cui al precedente comma 5 sarà contabilizzato e recuperato – maggiorato degli interessi calcolati in applicazione del tasso nominale di cui al successivo art. 18 – attraverso il saldo delle poste figurative di cui all'art. 10.
7. Le dichiarazioni di cui ai precedenti comma 4 e 5 formeranno oggetto di specifiche verifiche che l'ENAC medesimo si riserva di condurre, anche a campione, per ciascuna annualità attraverso i propri ispettori.
8. La non veridicità delle dichiarazioni rese ai sensi dei precedenti comma 4 e 5, comporta, in qualsiasi momento essa venga accertata, anche successivo alla scadenza del presente contratto, il recupero, a valere sul saldo delle poste figurative di cui all'art. 10, degli importi indebitamente percepiti dalla Società, maggiorati degli interessi calcolati in applicazione del tasso nominale di cui al successivo art. 18, oltre che l'applicazione delle misure previste all'art. 19, comma 4.

Articolo 15

Quantificazione dei parametri k e v ai fini dell'adeguamento tariffario annuale

1. Entro il 15 novembre di ciascun anno, l'ENAC si riserva di procedere ad accertare la correttezza dei parametri k e v determinati dalla Società ai sensi degli artt. 12 e 14, provvedendo a confermare/rettificare i relativi calcoli.
2. Ove allo scadere di tale termine tali accertamenti non fossero stati ancora effettuati, saranno applicati, ai fini della determinazione della tariffa dell'anno successivo, i parametri k e v calcolati dalla Società, fatto salvo il recupero – a valere sul saldo delle poste figurative – di eventuali scostamenti comunque rilevati da ENAC anche successivamente alla scadenza del termine sopra indicato.
3. I costi connessi alla realizzazione degli interventi previsti nel Piano degli investimenti per l'ultimo anno di ciascun sottoperiodo tariffario e le discontinuità di costo previste per la stessa annualità che verranno ad effettiva maturazione, saranno riconosciuti a fini tariffari mediante i parametri k e v , a valere sulla tariffa del primo anno del successivo sottoperiodo tariffario, salvo quanto previsto all'art. 12, comma 6 e all'art. 14, comma 5, mentre la tariffa relativa al primo anno di vigenza del presente contratto include, attraverso il parametro k , i costi maturati nell'anno 2011 per la realizzazione in detta annualità degli interventi separatamente annotati nel Piano di cui all'Allegato 2.

Articolo 16

Piano della qualità e dell'ambiente

1. La Società si impegna, nel corso del periodo regolatorio, al miglioramento degli *standard* di qualità del servizio e degli obiettivi di tutela ambientale indicati nel Piano della qualità e dell'ambiente di cui all'Allegato 3, riportante anche i valori obiettivo fissati per ciascuna annualità del primo sottoperiodo tariffario.

Il conseguimento degli obiettivi prefissati non produce effetti tariffari in quanto i costi connessi al loro raggiungimento sono già computati nella dinamica tariffaria programmata.

2. Ove sia rilevato il superamento o mancato raggiungimento degli obiettivi programmati di qualità del servizio e di tutela ambientale sarà riconosciuto, nell'anno successivo a quello di accertamento, rispettivamente un incremento o un decremento tariffario (ε_t) – nel limite massimo del +/- 0,6619% fatto salvo quanto previsto ai successivi commi 6 e 7 – da quantificare mediante la seguente formula:

$$\varepsilon_t = f \cdot q_t + (1 - f) \cdot \alpha_t$$

con:

- ε_t : parametro che tiene conto del raggiungimento degli obiettivi di qualità e di tutela ambientale nell'anno t ;
- q_t e α_t : parametri che misurano il raggiungimento degli obiettivi di qualità e di tutela ambientale nell'anno t ;
- f : peso, compreso fra 0 e 1, da attribuire all'obiettivo di qualità.

3. Nell'Allegato 3 al presente contratto sono riportati:
- a) gli indicatori analitici di qualità, esaminati in sede di consultazione con gli utenti aeroportuali e oggetto di monitoraggio nel corso del periodo regolatorio, nonché il valore da essi assunto all'Anno base;
 - b) i valori degli indicatori ambientali all'Anno base;
 - c) il peso (f) attribuito agli obiettivi di qualità;
 - d) la quota, all'Anno base del primo sottoperiodo, di ricavi regolamentati rapportati ai ricavi complessivi della gestione caratteristica dell'aeroporto, per la determinazione del valore massimo da assegnare ai parametri q ed α ;
 - e) gli obiettivi annuali fissati per il primo sottoperiodo per ciascuno degli indicatori analitici di qualità e di tutela ambientale (Oq , Oa) e gli indicatori-obiettivo sintetici (Q_o , A_o) determinati secondo la metodologia riportata nelle Linee guida;
 - f) gli estremi, inferiore e superiore, che delimitano la fascia percentuale di scostamento dagli indicatori-obiettivo sintetici (Q_o , A_o) con riferimento alla quale sono quantificate le componenti di incremento tariffario q ed α .
4. La Società, entro il 30 settembre di ciascun anno, trasmette all'ENAC il documento riportante i valori rilevati, nello stesso arco temporale preso a riferimento dalla Carta dei servizi, per ciascun indicatore analitico di qualità e di tutela ambientale oggetto di monitoraggio ai fini del presente contratto.
5. Entro il 15 novembre di ciascun anno, l'ENAC verifica il rispetto degli obiettivi fissati nell'Allegato 3 sulla base delle risultanze del documento di cui al precedente comma 4 e provvede a determinare il parametro ε da riconoscere nella tariffa dell'anno successivo conformemente alla metodologia prevista dalle Linee guida.

6. Nel caso in cui, in sede di verifica ai sensi del precedente comma 5, venissero rilevati valori degli indicatori sintetici di qualità e/o di tutela ambientale rappresentativi di peggioramenti rispetto agli obiettivi assegnati per anni precedenti o addirittura rispetto agli standard consuntivati all'Anno base, si procederà all'assegnazione ai parametri q e/o α di una un'ulteriore componente sanzionatoria variabile tra 0% e 0,6619%.
7. L'eventuale incremento/decremento tariffario (ε) relativo al superamento/mancato raggiungimento degli obiettivi fissati per l'ultimo anno del primo sottoperiodo tariffario sarà riconosciuto a fini tariffari nella prima annualità del successivo sottoperiodo tariffario.
8. Entro 60 giorni dall'approvazione del bilancio dell'esercizio coincidente con il penultimo anno del primo sottoperiodo tariffario, la Società è tenuta a presentare all'ENAC la documentazione e i dati relativi al secondo sottoperiodo tariffario, previsti dal Documento Tecnico di Regolazione Tariffaria al paragrafo 9, punti 9.3 e 9.4..

Articolo 17

Capitale investito netto regolatorio

1. Le Parti si danno atto che, all'Anno base del primo sottoperiodo tariffario, il Capitale Investito Netto regolatorio di ciascun Servizio regolamentato è quello specificato in Allegato 8, dettagliato in:
 - a) quota di pertinenza delle immobilizzazioni materiali e immateriali autofinanziate dalla Società, per un ammontare complessivo pari a euro 123.108.474 inclusivo delle lavorazioni in corso;
 - b) quota di pertinenza del costo d'acquisto dei terreni di proprietà della Save, inseriti dall'Enac nel Master Plan e pertanto ritenuti strumentali allo sviluppo infrastrutturale e necessari per l'incremento della capacità aeroportuale, importo riconosciuto nei limiti del valore di congruità definito attraverso formale procedura valutativa e pari a euro 14.542.297;
 - c) saldo fra i crediti verso clienti, nel limite del 25% dei Costi regolatori ammessi all'Anno base, ed i debiti verso fornitori per un ammontare complessivo pari a euro 8.244.736.
2. Le Parti si danno atto che eventuali processi di privatizzazione conclusisi successivamente alla chiusura dell'istruttoria relativa al presente contratto non producono effetti tariffari nel sottoperiodo tariffario nel corso del quale il processo si conclude, mentre saranno oggetto di valutazione per i possibili effetti tariffari sul successivo sottoperiodo tariffario.
3. Le espropriazioni e le acquisizioni di terreni, a cura e spese della SAVE, ritenuti necessari per l'adeguamento infrastrutturale dell'aeroporto, , saranno considerati ai fini tariffari nei limiti del valore di congruità definiti attraverso formale procedura valutativa, a condizione che gli stessi siano previsti nel Master Plan approvato, ferma restando l'acquisizione al Demanio dello Stato dei terreni.
4. I costi di compatibilizzazione ambientali e territoriali riferibili all'approvazione del Masterplan saranno riconosciuti ai fini tariffari nell'anno successivo a quello in cui sono stati effettivamente sostenuti.
5. L'eventuale diversa destinazione dei terreni rispetto a quanto previsto nel Master Plan, il cui acquisto o espropriazione sia stato considerato ai fini tariffari, comporterà, all'atto del monitoraggio annuale, il

recupero a favore dell'utenza delle maggiori somme percepite, mediante l'utilizzo di apposite poste figurative.

Articolo 18

Remunerazione del capitale investito netto regolatorio

1. Il tasso di remunerazione del CIN regolatorio applicato nel primo sottoperiodo tariffario espresso a valori reali, al lordo delle imposte, è pari a 13,23%. 12,54
2. Il tasso di remunerazione del CIN regolatorio applicato nel primo sottoperiodo tariffario espresso a valori nominali, al lordo delle imposte, è pari al 14,93%. 14,20
3. Il tasso di cui al comma 2 si applica anche per la capitalizzazione del saldo delle poste figurative di cui all'art. 10 del presente contratto.
4. Sul WACC l'ENAC riconosce una maggiorazione limitatamente alla realizzazione di nuovi investimenti, caratterizzati da particolare valenza strategica per lo sviluppo della capacità aeroportuale, della sicurezza e della tutela ambientale.
5. Gli investimenti per i quali è accordata la maggiorazione, l'entità della stessa e il relativo periodo di applicazione, sono riportati nell'apposito Allegato al presente Atto. In caso di aggiornamenti del piano degli investimenti di cui all'articolo 12 del presente Atto, l'elenco dei nuovi investimenti riportati nell'apposito Allegato verrà coerentemente modificato.

Articolo 19

Penali

1. Il mancato rispetto degli obblighi di informativa e di rendicontazione di cui all'art. 3 comma 5, all'art. 6 comma 6, all'art. 7, comma 1, lett. a), b) ed f), all'art. 12, comma 5 e 6, all'art. 14, comma 4 e 5, all'art. 16 comma 4 e 5, o la mancata ottemperanza alle richieste di informazioni avanzate dall'ENAC, anche nell'ambito delle attività di controllo ed ispezione di cui all'art. 7, comma 1, lett. c), comporta l'applicazione, a carico della Società, di penali di importo variabile a seconda della gravità dell'inadempimento, comunque non inferiore nel minimo a euro mille e non superiore nel massimo al 20% del canone annuale di concessione dovuto all'ENAC.
2. Fermo restando quanto previsto al precedente comma 1, la mancata presentazione delle dichiarazioni di cui all'art. 12, comma 5 e 6, del presente contratto comporta l'applicazione delle penali previste al successivo comma 5 per il caso di ritardato adempimento degli impegni previsti, per l'annualità di riferimento, dal Piano degli investimenti.
3. Ove la Società ostacoli l'esercizio da parte dell'ENAC dei poteri di vigilanza, ispezione, ed accesso di cui all'art. 7, comma 1, lett. c), sarà applicata la penale massima prevista al precedente comma 1.

4. La non veridicità delle dichiarazioni rese ai sensi dell'art. 12, comma 5 e 6, e 14, comma 3 e 4, accertata dall'ENAC, comporta, ove ascrivibile a comportamento doloso, l'applicazione della penale massima prevista al precedente comma 1.
5. Nel caso di ritardo nell'entrata in esercizio di un intervento previsto, per l'annualità di riferimento, dal Piano degli investimenti derivante dal mancato rispetto, per causa dovuta ad inerzia od a fatto imputabile alla Società, della tempistica indicata nel crono-programma (maggiori tempi parziali di avvio della progettazione, di avvio delle procedure di appalto, di avvio dei lavori, di sistemazioni finali per rendere l'opera agibile, etc.), la Società è tenuta, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 8 del presente articolo, a indicare le azioni correttive e i tempi di attuazione, presentando inoltre una nuova pianificazione per la realizzazione e messa in funzione dell'intervento da condividere con ENAC, fatta salva la concertazione con l'Ente della intervenuta non necessarietà dell'opera. Decorso inutilmente l'ulteriore termine previsto e riscontrata la non realizzazione per cause imputabili alla Società, sarà applicata alla Società medesima – sulla base degli atti ufficiali risultanti (data di approvazione dei progetti, data di agibilità, data di collaudo, etc.) e previo accertamento da parte dell'ENAC di tale responsabilità – una penale, per ogni giorno di effettivo ritardo, pari al tasso nominale giornaliero di cui al precedente art. 18 rapportato al costo dell'intervento, comunque nei limiti previsti dall'art. 145, comma 3 del D.P.R. 207/2010.
6. La Società è responsabile anche dei ritardi delle imprese appaltatrici, ove ascrivibili a comportamenti o eventi sui quali la società abbia potere, anche sanzionatorio, di intervento, ed è libera di tutelarsi nei confronti di queste in ordine alle eventuali penali che dovesse subire per loro causa. E' esclusa la responsabilità della società nei casi in cui i ritardi delle imprese appaltatrici siano dovuti ad eventi sui quali la società non può esercitare alcuna influenza (fallimento, ammissione a procedure concorsuali ecc).
7. Ogniqualevolta ENAC ritenga di aver fondatamente accertato una violazione direttamente imputabile alla Società che, ai sensi del presente articolo commi da 1 a 6, può comportare l'applicazione di una o più delle penali come sopra elencate, dovrà, anche in considerazione di quanto specificato nei "Considerato", avviare la relativa procedura di cui al successivo comma 8, con metodologie atte ad evitare turbativa nei mercati finanziari e nel pieno rispetto della normativa in materia di società quotate. L'ENAC sarà ritenuto responsabile per ogni eventuale pregiudizio (danno, spesa, ecc.) diretto ed indiretto, derivante alla Società in conseguenza al comportamento dell'ENAC stesso, contrario alla normativa di legge.
8. Le violazioni di cui ai precedenti commi da 1 a 6 devono essere motivatamente contestate alla Società entro il termine di novanta giorni, con espressa indicazione delle eventuali azioni correttive da porre in essere e dei rispettivi tempi di attuazione. Entro i trenta giorni successivi alla notifica, la Società può presentare proprie controdeduzioni. Entro i successivi sessanta giorni, l'ENAC accoglie le controdeduzioni della Società ovvero provvede alla indicazione delle ulteriori azioni correttive da porre in

essere e dei rispettivi tempi di attuazione. Decorso inutilmente il termine previsto per l'attuazione delle misure correttive, l'ENAC provvede alla determinazione della penalità ed alla relativa comminazione.

Articolo 20

Rinuncia all'Azione

1. Con effetto dalla data di efficacia del presente Atto, quale definita all'art.3, la società rinuncia alle azioni proposte nei giudizi pendenti relative al quadro normativo e regolamentare in applicazione del quale le parti hanno proceduto all'elaborazione del presente Atto e dei relativi allegati, nonché ad ogni diritto e/o pretesa, anche tariffaria, connessi a tali azioni.
2. Entro 90 giorni dalla data di efficacia del presente Atto, quale definita all'art. 3, le parti si impegnano a formalizzare presso gli organi giurisdizionali competenti gli atti di rinuncia secondo le modalità di rito.

Articolo 21

Foro competente

1. Per tutte le controversie relative alla interpretazione ed alla esecuzione del presente contratto sarà competente il Foro di Roma.

Articolo 22

Allegati

1. Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto i seguenti allegati:
 - Allegato 1: Documento tecnico di regolazione tariffaria
 - Allegato 2: Piano degli investimenti e relativo crono-programma
 - Allegato 3: Piano della qualità e dell'ambiente
 - Allegato 4: Stime di traffico
 - Allegato 5: Linee di servizio/attività
 - Allegato 6: Servizi Regolamentati all'Anno Base
 - Allegato 7: Parametri tariffari e discontinuità di costo: tabella 1 e Tabella 2
 - Allegato 8: CIN all'Anno Base
 - Allegato 9: Dichiarazione investimenti
 - Allegato 9bis: Dichiarazione discontinuità di costo
 - Allegato 10: Articolazione tariffaria
 - Allegato 11: Applicazione del Wacc incrementale ad interventi di particolare rilevanza strategica


Roma, 26 ottobre 2012

Letto, confermato e sottoscritto dalle parti.

Ente Nazionale Aviazione Civile

Società per Azioni SAVE S.p.A.

Il Direttore Generale
Alessio Quaranta




Il Presidente
Enrico Marchi



La Società dichiara di aver letto il presente contratto in tutte le sue parti. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del Codice Civile dichiara di accettare espressamente le seguenti clausole:


Articolo 5 – Revisione del contratto

Società per Azioni SAVE S.p.A.




Articolo 10 – Poste figurative

Società




Articolo 12 – Piano degli investimenti

Società




Articolo 14 – Ulteriori discontinuità di costo programmate

Società



Articolo 19 – Penali

Società



Articolo 20 – Rinuncia all'azione

Società

